UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA REGOLAMENTO DEL PERCORSO DI ECCELLENZA DEI CORSI DI LM e LMCU DELLE CLASSI

LM-51 - LM-85 - LM-85bis - LM-41

Art. 1 (Finalità)

Nell'ambito dei corsi di laurea magistrale delle classi LM-51, LM-85, e di laurea magistrale a ciclo unico LM-85 bis, LM-41, sono istituiti percorsi formativi integrativi, denominati Percorsi di eccellenza, allo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica.

Art. 2

(Definizione e oggetto)

- 1. Il Percorso di eccellenza consiste in attività formative aggiuntive a quelle del corso di studio al quale lo studente è iscritto. Tali attività sono, in parte, programmate dal Consiglio di corso di studio o di area didattica e consistono in approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio; in parte, sono concordate con i singoli studenti, in relazione alle loro vocazioni culturali e scientifiche.
- 2. Le attività formative aggiuntive possono essere individuate anche nell'ambito delle attività didattiche organizzate dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati di Sapienza Università di Roma per gli studenti non appartenenti alla SSAS.
- 3. Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un impegno minimo di 100 ore e massimo di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati da Sapienza Università di Roma.

Art. 3

(Utenza sostenibile)

1. Il numero complessivo degli studenti ammissibili è stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l'anno di riferimento.

La suddivisione dei posti a disposizione è definita dalla Facoltà nel modo che segue:

- al corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) è assegnata una quota fissa di posti determinata sulla base degli iscritti al primo anno.
- tutti i restanti posti sono messi a disposizione dei corsi di area P (LM-51, LM-85 e LM-85 bis) e saranno distribuiti in modo proporzionale per tutti i corsi di laurea che intendono attivare il percorso d'eccellenza, sulla base degli iscritti previsti per il primo anno nell'a.a. precedente a quello di erogazione del percorso.
- 2. Qualora un corso di studi ritenga di non avere disponibilità di risorse didattiche e di docenza tali da garantire la frequenza alle attività per il numero di studenti assegnato sulla base del criterio di cui al comma 1, potrà decidere di accettare un numero inferiore di studenti. I posti restanti saranno assegnati agli altri corsi di laurea.
- 3. A seguito della pubblicazione delle graduatorie, i posti in prima battuta destinati ad un corso di studio eventualmente non coperti per mancanza di domande o di studenti in possesso dei requisiti previsti, potranno essere messi a disposizione per i corsi che abbiano in graduatoria studenti idonei, ma non ammessi, qualora tali corsi ritengano di avere disponibilità di risorse didattiche e di docenza per far accedere studenti in numero superiore a quelli inizialmente previsti.

Art. 4

(Accesso al percorso di eccellenza)

- 1. Per ogni anno accademico, la Facoltà emana un bando unico per l'ammissione ai Percorsi di eccellenza dei corsi di studio ad essa afferenti definendo un numero di studenti ammissibili che, in ogni caso, non può eccedere il numero degli studenti ammissibili stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l'anno di riferimento.
- 2. Gli studenti appartenenti alla Scuola Superiore di Studi Avanzati di Sapienza Università di Roma partecipano ai bandi di cui al comma 1 in sovrannumero rispetto ai posti disponibili.
- 3. I bandi di cui al comma 1 vengono pubblicati sulla piattaforma Corsi di Laurea di Ateneo, nonché sul portale Amministrazione Trasparente dell'Ateneo.
- 4. L'accesso al percorso d'eccellenza avviene su domanda dell'interessato, con istanza presentata entro la data definita dalla struttura didattica proponente. Gli studenti in possesso dei requisiti previsti nel comma 1 del successivo articolo 6, possono presentare istanza al termine del primo anno di frequenza del relativo ciclo peri corsi di laurea magistrale, e al termine del terzo anno di frequenza per i corsi di laurea a ciclo unico.
- 5. Qualora le domande eccedano il numero di posti a disposizione dei corsi di laurea, l'accesso avverrà attraverso una graduatoria di merito stilata dalla struttura didattica sulla base di criteri dalla stessa determinati

Art. 5

(Requisiti per l'accesso, intermedi e finali)

- 1. I requisiti per l'accesso e quelli relativi alla formazione delle graduatorie del percorso sono stabiliti dalla struttura didattica e riportati nel bando annuale, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi comuni:
 - a. LM-51, LM-85: acquisizione entro il 31 ottobre di tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisibili nel primo anno del CLM frequentato; per tutti i corsi sono esclusi dal conteggio solo gli eventuali crediti di "Altre attività professionalizzanti" inserite nel manifesto al primo anno di corso. LM-85 bis, LM-41: acquisizione entro il 31 ottobre di tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nei primi tre anni;
 - b. conseguimento, nei suddetti CFU, di una media d'esame non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30). I corsi di studio indicheranno sul bando se la media richiesta è uguale o superiore alla media minima.
- 2. Per poter proseguire nel percorso di eccellenza nel caso dei percorsi biennali, lo studente deve superare tutte le prove previste per l'anno di frequenza ed ottenere in esse una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30) o comunque alla media prevista dal corso di laurea.
- 3. Per poter concludere il percorso di eccellenza, lo studente, oltre ad aver svolto le attività proprie del percorso stesso, deve aver acquisito, entro la durata legale del corso di studi, tutti i Crediti formativi universitari previsti (CFU), compresi quelli della tesi di laurea, ed aver ottenuto una votazione media negli esami non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30) o comunque alla media prevista dal corso di laurea.
- 4. La verifica dei requisiti, di cui ai precedenti commi, viene effettuata, al termine di ogni anno accademico, dal Consiglio di corso di studio o di area didattica, su relazione del docente o dei docenti tutor. Per i percorsi a durata biennale, in caso di valutazione negativa può essere disposta la non ammissione all'anno successivo.

Art. 6

(Struttura generale e Organizzazione del percorso di eccellenza; Assistenza ed orientamento agli studenti)

- 1. Il Percorso di Eccellenza può prevedere, per gli studenti ammessi, le seguenti tipologie di attività a seconda del corso di studi:
 - a. Partecipazione ad attività seminariali di carattere teorico e metodologico, tenute da Docenti della Facoltà e di ogni altra Istituzione qualificata nazionale e internazionale, secondo le linee guida indicate dal CLM.
 - b. Attività formative di carattere applicativo e professionale individuali e/o di gruppo coordinate da Docenti della Facoltà anche in collaborazioni con esperti nazionali e/o internazionali.
 - c. Attività di gruppo e/o individuali a carattere pratico/applicativo relative alle competenze teoriche, metodologiche e applicative acquisite.
 - d. Partecipazione a gruppi di ricerca collaborativa interdisciplinare anche presso Enti ed Aziende o altre università, italiane o straniere, anche per fasi di elaborazione di progetti (comprese le richieste di finanziamento).
- 2. Può essere istituita, da parte del CLM, una Commissione per il percorso di eccellenza, con il compito di coordinare i docenti tutor, organizzare le attività didattiche secondo le linee guida definite dal Consiglio di Corso di Laurea, ed identificare le aree di internato nel caso dei corsi di area medica. Le linee guida sono approvate dal Consiglio di Corso di Laurea e modificabili dallo stesso Consiglio.
- 3. A ciascuno studente ammesso al Percorso di eccellenza vengono assegnati uno o più docenti tutor che ne seguono il percorso e collaborano all'organizzazione delle attività concordate con lo studente.

Art. 7

(Formazione presso Sedi esterne)

Il Percorso di eccellenza può prevedere, tra le attività formative aggiuntive, periodi di studio o tirocinio presso altra Università, Istituzione o Ente di alta formazione o di ricerca, italiano o straniero, previa stipula di apposita convenzione da parte della Facoltà ovvero del Dipartimento di afferenza.

Art. 8

(Riconoscimenti finali)

- 1. Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, per ciascuno studente il Consiglio di Corso di studio o di area didattica certifica la positiva conclusione del Percorso di eccellenza. La Segreteria Studenti, acquisita tale certificazione, provvede alla registrazione del Percorso di eccellenza affinché compaia nella certificazione di carriera dello studente stesso.
- 2. Unitamente alla certificazione di cui al comma 1, l'Università conferisce allo studente un premio pari all'importo delle tasse versate nell'ultimo anno di corso, al netto del contributo unico e della tassa regionale. Lo studente ha diritto al rimborso solo se laureato entro la durata legale del corso di studio. Le segreterie studenti provvedono al rimborso di quanto versato sulla base della sola certificazione di cui al comma 1.

Roma, 12 novembre 2020

Il Preside

Prof. Fabio Lucidi